



Istituto Comprensivo Statale “FRANCESCO BERNI”

Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) Tel. 0573/800680

Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479

e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it

www.iclamporecchio.edu.it

Delibera n. 1 del verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 17.12.2020

Regolamento operativo del CONSIGLIO D’ISTITUTO

ART. 1

(Competenze)

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli altri organismi scolastici, ha una responsabilità generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. A tal fine ha il diritto di iniziativa e il potere deliberante su tutte le materie di competenza, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente - in particolare dagli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n.297/1994.

Il Consiglio d'Istituto adempie, inoltre, a tutte le altre funzioni consentitegli dalle ordinanze e disposizioni ministeriali.

ART. 2

(Prima convocazione del Consiglio d'Istituto)

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART. 3

(Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio d'Istituto)

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (dieci) rapportata al numero dei componenti (diciannove) del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di cessazione dalla carica ovvero di dimissioni del Presidente non vi subentra di diritto il Vice-Presidente, ma si deve procedere a nuova elezione.

Il Consiglio d'Istituto, subito dopo l'elezione del Presidente e con le stesse modalità, elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione del Consiglio presa a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti (13 su 19).

Il segretario viene designato dal Consiglio su indicazione del Presidente.

ART. 4

(Convocazione del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, questi è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso (C.M. 105/75 all'Art. 11 comma 2).

Trascorso il termine di dieci giorni senza che il Presidente abbia provveduto alla convocazione del Consiglio, questa è disposta dal Presidente della Giunta Esecutiva che firma l'avviso di convocazione e lo trasmette a tutti i componenti

ART. 5

(Modalità di convocazione)

L'avviso di convocazione del Consiglio d'Istituto deve indicare la data, la sede, l'ora di inizio e l'ordine del giorno. Esso è inviato a tutti i membri del Consiglio, per posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello della seduta.

In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato d'urgenza.

La pubblicazione all'albo della scuola farà luogo alla consegna a quanti non sia stato potuto comunicare l'avviso - purché l'affissione della comunicazione avvenga almeno cinque giorni prima della riunione.

ART. 6

(Calendario delle riunioni)

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, con esclusione, salvo casi di eccezionalità, del mese di agosto. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

ART. 7

(Elezioni dei componenti della Giunta esecutiva)

Il Dirigente Scolastico fa parte, di diritto, dell'organo, lo presiede e ne convoca le sedute. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fa parte di diritto dell'organo e ne è segretario. Gli altri componenti, due genitori, un docente e un rappresentante del personale A.T.A., sono eletti, a scrutinio segreto, sulla base delle candidature presentate, durante la seduta di insediamento dell'organo.

ART. 8

(Convocazione della Giunta Esecutiva)

Le sedute della Giunta Esecutiva si tengono, di norma, nello stesso giorno dell'adunanza del Consiglio d'Istituto, in orario antecedente a quello di convocazione di questo ultimo organo, in modo che la Giunta possa illustrare, successivamente, ai componenti del Consiglio, gli atti da essa predisposti.

ART. 9

(Diritto dei membri del Consiglio d'Istituto)

I membri del Consiglio possono, previo appuntamento, accedere agli uffici di segreteria per avere informazioni e prendere visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e della Giunta esecutiva. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle delibere adottate.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni, ed ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita dell'Istituto.

ART. 10

(Inviti di partecipazione alle riunioni del Consiglio)

Il Consiglio d'Istituto può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni, con facoltà di parola, rappresentanti dell'Ente locale, delle Organizzazioni Sindacali, degli Organismi di Servizio operanti nel territorio al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o le componenti sociali operanti nel bacino di utenza di essa.

Il Presidente del Consiglio provvede direttamente alla trasmissione degli inviti di partecipazione avvalendosi dei servizi di segreteria della scuola.

Il Consiglio d'Istituto, con propria delibera, può stabilire di sentire a titolo consultivo, esperti che, operando all'esterno della scuola, siano in grado di apportare un qualificante contributo all'esame degli argomenti oggetto di trattazione da parte del Consiglio.

ART. 11

(Commissioni del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio può costituire delle commissioni per i settori e le materie di propria competenza.

Le commissioni hanno l'incarico di svolgere ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di emettere oculte deliberazioni.

Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all'interno delle singole commissioni. Ogni Consigliere può far parte di più di una commissione alle quali possono partecipare, come membri effettivi, anche rappresentanti di enti e di associazioni competenti.

Spetta al Consiglio determinare la composizione ed il numero delle commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.

Ogni commissione elegge il proprio Presidente ed organizza sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio il proprio programma e calendario di lavoro.

Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta Esecutiva.

ART. 12

(Pubblicità degli atti)

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante la pubblicazione all'albo della Scuola, della copia integrale - sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.